

Il processo “Gotha” ritorna in Appello

Depotenziato l'impianto accusatorio. Il processo “Gotha” (tecnicamente “Araniti Antonino+16”), il filone celebrato con rito abbreviato che ha portato sul banco degli imputati 17 persone (altri 31 con rito ordinario), ritornerà in Corte d'Appello (già affidato alla prima sezione) con un quadro d'accusa che non potrà prescindere dalla decisione della Corte Suprema di Cassazione.

Otto condanne annullate con rinvio, quattro imputati che escono dal processo: il maresciallo della Guardia di Finanza Pasquale Massimo Gira che, difeso dall'avvocato Valeria Iaria, ha ottenuto l'annullamento senza rinvio «perchè il fatto non sussiste»; e tre annullamenti senza rinvio perchè il reato si è estinto per prescrizione: Rosario Giovanni Rechichi - confermata la decisione in Appello-, Anna Rosa Martino ed Alessandro Nicolò. Quattro i ricorsi ritenuti «inammissibili» e condanne confermate: i fratelli Mario Vincenzo e Domenico Stillittano (rispettivamente a 15 anni e 4 mesi e 14 anni e 4 mesi), il collaboratore di giustizia Roberto Moio (1 anno e 10 mesi), Antonino Araniti (8 anni). Condanna confermata per Antonino Araniti (8 anni).

La posizione chiave

È stato, e lo sarà nel processo d'appello-bis, l'avvocato Giorgio De Stefano l'imputato principale di “Gotha” abbreviato. Per storia personale, ruolo sociale, per la raffinata intelligenza che gli viene riconosciuta da chiunque, per il profilo di vertice nobile della 'ndrangheta reggina che la Procura gli ha appiccicato addosso. L'annullamento - per una fase storica addirittura secco - della sua condanna con rinvio ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Reggio è sicuramente il dato processuale principale. In merito alla decisione della Corte Suprema di Cassazione il collegio di difesa di Giorgio De Stefano, gli avvocati Valerio Vianello, Paolo Tommasini e Giovanni De Stefano, esprimono «grande soddisfazione» per l'annullamento a favore del loro assistito. Spiegando «che fin dalla fase delle indagini preliminari avevano eccepito la violazione del ne bis in idem in quanto i fatti descritti nel capo di incolpazione erano sostanzialmente gli stessi già giudicati nel processo “Olimpia” e nel processo “Caso Reggio” conclusosi con l'assoluzione davanti al Tribunale di Catanzaro». Secondo i Giudici Supremi della quinta sezione sarebbe «illegittimo il rigetto dell'eccezione di giudicato» annullando senza rinvio la parte della sentenza di condanna che si era basata sui fatti antecedenti all'anno 2005 (data finale della permanenza del reato associativo contestato a Catanzaro, dal quale l'avvocato De Stefano era stato assolto “perché il fatto non sussiste”). La difesa inoltre rimarca: «Per quanto riguarda la contestazione delle condotte più recenti, l'annullamento è avvenuto con rinvio in accoglimento degli articolati motivi di ricorso. Il collegio difensivo aveva criticato le sentenze di condanna in quanto basate su elementi congetturali e indimostrati. In particolare, i difensori censuravano un passaggio della motivazione in cui si assume che l'assenza di contatti tra gli imputati si spiega con la segretezza che caratterizza l'associazione degli invisibili. Come dire che la prova dovrebbe consistere nella mancanza della prova stessa! I numerosi annullamenti hanno travolto anche il

processo “Sistema Reggio” dove l'avvocato De Stefano era accusato di essere intervenuto per favorire la riapertura del bar Malavenda. Un'accusa che, a quanto pare, si è rivelata problematica al punto da imporre l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio innanzi a diversa sezione della Corte d'appello reggina».

L'imprenditore Frascati

Altro annullamento eccellente riguarda la posizione dell'imprenditore Emilio Angelo Frascati. Attendono di conoscere i motivi della decisione i difensori, avvocati Nico D'Ascola e Francesco Albanese: «Siamo sempre stati convinti della totale estraneità di Angelo Frascati rispetto all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa allo stesso contestata. La Corte di Cassazione ha evidentemente ritenuto erronea la decisione di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello soprattutto alla luce dell'assoluzione (oramai definitiva) che contestualmente aveva emesso in relazione alla imputazione di turbativa d'asta per la nota vicenda dell'acquisizione della “Perla dello Stretto” che secondo l'accusa avrebbe costituito la concreta manifestazione della partecipazione del Frascati a detta associazione. Attenderemo con serenità il deposito della motivazione e la celebrazione del giudizio di rinvio».

Decorrenza termini, subito 2 scarcerazioni

A 24 ore dalla sentenza della Cassazione subito scarcerati due imputati del processo “Gotha”. Giorgio De Stefano (classe 1948) e Antonino Nicolò (classe 1952) stavano entrambi scontando la pesante condanna subita in primo e secondo grado agli arresti domiciliari ma dopo l'annullamento dei Giudici “ermellini” sono ritornati in libertà per decorrenza massima dei termini di custodia preventiva. La Corte d'Appello di Reggio (prima sezione penale il cui collegio presieduto dal Giudice Filippo Leonardo è stato indicato nel processo bis) ha accolto l'istanza degli avvocati Giovanni De Stefano, Paolo Tommasini e Giovanna Beatrice Araniti e dichiarato «estinta la misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata» applicando «le misure cautelari del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. e di dimora nel comune di residenza».

Il dispositivo integrale della sentenza

Di seguito il testo integrale del dispositivo della sentenza emessa dalla quinta sezione della Corte Suprema di Cassazione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gira Pasquale Massimo perché il fatto non sussiste, nonché nei confronti di Nicolò Alessandro e di Martino Anna Rosa per essere il reato a loro ascritto estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Pellicano Giovanni, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/1991, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, disponendo la liquidazione delle spese nei confronti della costituita parte civile, Brunella Latella, al definitivo. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Roberto Franco, limitatamente al capo kk) ed alla contestata recidiva in relazione a tutti i reati a lui ascritti, nonché alla eventuale, conseguente valutazione degli effetti della detta aggravante sulla prescrizione in relazione al solo reato di cui al capo jj), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta, nel resto, il ricorso di Roberto Franco. Annulla la sentenza impugnata nei

confronti di Nicolò Antonino, Lorena Franco, Messina Antonio, Marcianò Domenico, Frascati Emilio Angelo, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Annulla la predetta sentenza nei confronti di De Stefano Giorgio, senza rinvio in relazione ai fatti coperti da giudicato sino all'anno 2005, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., nonché con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria in relazione alla successiva condotta contestata. Rigetta il ricorso di Araniti Antonino, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Stillitano Mario Vincenzo, Stillitano Domenico, Rechichi Giovanni, Moio Roberto, Smeriglio Giuseppe, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Francesco Tiziano